

PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.)
2020 – 2022

Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di
FOGGIA

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Pio Paolicelli.

Approvato dal Consiglio con deliberazione del 10/01/2020.

1. INTRODUZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. OBIETTIVI.....	5
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)	6
4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	7
4.3 Organismi indipendenti di valutazione	8
4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)	8
4.5 Dipendenti e collaboratori	8
4.5 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - Data protection officer)	9
5. ADOZIONE DEL PTPCT 2020-2022	9
5.1 Pianificazione	9
5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell’Ordine	10
5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio	10
5.4 Stesura del PTPCT 2020-2022	10
6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO	10
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	25
8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA.....	25
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2020 - 2022	27
1. INTRODUZIONE	28
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	28
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	28
3.1 RPCT	28
3.2 Personale	28
3.3 Consulenti esterni	29
4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	29
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	29
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	29
6.1 Accesso agli atti	29
6.2 Accesso civico	31
6.3 Accesso civico generalizzato	31
6.4 Registro degli accessi	31
• All. 1: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE	
• All. 2: DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ordine, integrando e sostituendo quello originariamente adottato dal Consiglio, già aggiornato per gli anni precedenti, come per legge.

Il Consiglio dell'Ordine riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

In occasione dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2020, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, ha ritenuto opportuno confermare quanto disposto negli aggiornamenti precedenti integrando alcuni aspetti del PTPC in linea con le previsioni normative e le novità introdotte dalle disposizioni di recente attuazione.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel 2019 dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (dalle quali, in ogni caso, non sono emerse particolari criticità né malfunzionamenti dell'Ordine) nonché delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019), seppur non direttamente destinate ai Collegi e Ordini Professionali.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone del presente documento e di n. 2 Allegati contenenti la mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi le misure di prevenzione, nonché l'indicazione dei dati per cui è prevista la pubblicazione nella sezione trasparenza.

Tali allegati sono da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente Atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il PTPC 2020 – 2022 è predisposto conformemente alla seguente normativa esterna ed interna:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (in materia di *whistleblowing*);
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.” (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 “*Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro*”;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 145/2014 "Parere dell’Autorità sull’applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

- delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
- delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

3. OBIETTIVI

L’Ordine, anche per il triennio 2020 - 2022, intende proseguire l’attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

L’Ordine, pertanto, proseguirà nell’attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza, applicando le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento che lo differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’Ordine, anche per il triennio 2020-2022, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell’applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel PTPC e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, vigilando su situazioni che potrebbero generare conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per garantire il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013;
- garantire un elevato livello di trasparenza mediante la pubblicazione, ove necessario e/o opportuno, anche di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa di riferimento;
- rafforzare la trasparenza, anche mediante l’applicazione del Regolamento per la disciplina delle tre diverse tipologie di accesso (Accesso documentale ex L. n. 241/1990 e d.P.R. 184/2006 - Accesso civico ex art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013 – Accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013);
- provvedere, anche in funzione delle aree di rischio tipiche individuate dal PNA 2016 per gli Ordini territoriali e dalle ulteriori individuate dall’Ordine, a disciplinare le attività dell’Ordine mediante l’approvazione di ulteriori e specifici regolamenti.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), l'elaborazione del Piano spetta al RPCT.

Come sostenuto dall'ANAC nel PNA 2019, “lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento”.

Seppur la norma attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012), sono molteplici le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Ogni soggetto mantiene il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *“l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia”.*

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT con cui il medesimo rende conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

L'approvazione dell'aggiornamento è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT: il Consiglio ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

4.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo.

In tale ottica, il RPCT dell'Ordine, nella persona del Consigliere Paolicelli Pio, ha proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia del PTPC precedente e dei suoi aggiornamenti.

Si rammenta che le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"* non consentono di designare quale Responsabile un soggetto rispondente alle caratteristiche richieste.

Viepiù, nonostante la determina del 28 ottobre 2015 n. 12 dell'Autorità nazionale anticorruzione (appendice di aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione) abbia sancito che *«è ammessa la nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale»*, purché, *«adeguatamente motivata in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge»*, il Consiglio Direttivo non ha ritenuto opportuno affidare un incarico di tale importanza e responsabilità ai dipendenti in forza, anche e soprattutto in considerazione dell'inquadramento contrattuale degli stessi.

Per tali ragioni, in virtù dei chiarimenti pervenuti dall'ANAC all'interno del PNA 2016, l'Ordine ha provveduto a nominare quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere Paolicelli Pio, affidando allo stesso anche l'incarico di Responsabile della trasparenza, ormai congiunto.

La durata dell'incarico di Responsabile è pari alla durata dell'incarico di Consigliere. Le funzioni e i compiti del Responsabile sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

In relazione ai poteri del RPCT, l'Ordine fa integrale riferimento a quanto disposto dall'ANAC, non ultimo nella delibera n. 840 del 2018. Tale atto, mediante il quale l'Autorità ha proceduto a effettuare una ricognizione completa delle norme che delineano ruolo, compiti e responsabilità del RPCT, statuisce che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dal RPCT all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Il RPCT, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari,

- non è coinvolto in nessuna delle aree di rischio tipiche individuate;
- dialoga costantemente con il Consiglio Direttivo affinché le scelte e le decisioni da questi adottati siano conformi alla normativa di riferimento;
- è in possesso di qualifiche e caratteristiche idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività e delle competenze per rivestire il ruolo;
- per lo svolgimento dei compiti assegnati, dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale.

4.3 Organismi indipendenti di valutazione

In conformità all'art. 2, comma 2 bis del d.l. n. 101/2013, l'Ordine non nomina un OIV. Le attività riservate dell'OIV, quali l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC, sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe unica della Stazione Appaltante), l'Ordine è tenuto a individuare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati.

In tal senso, l'Ordine ha individuato il Consigliere Segretario che provvede ad alimentare la banca dati fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del nuovo codice dei contratti.

4.5 Dipendenti e collaboratori

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, il RPCT ha proceduto a coinvolgere il personale dipendente dell'Ordine in fase di predisposizione del Piano e delle misure di prevenzione, nonché nelle fasi di monitoraggio svolta negli anni precedenti.

In tale ottica, I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC, segnalando al RPCT le situazioni di illecito e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

4.5 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection officer*)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, l'Ordine ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”), quest'ultimo fornisce supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2020-2022

In assenza di novità normative relative agli Ordini Professionali, non essendosi registrati livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto indicato nel precedente PTPC, il presente documento tiene dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del RPCT all'interno dell'Ordine.

Pertanto, il Piano è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione, sulla base della verifica fattuale delle attività svolte dall'Ordine negli anni precedenti, del controllo e monitoraggio svolto, dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente, e della non emersione di nuovi rischi corruzione.

Per la redazione del presente aggiornamento, è stato seguito un percorso articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti i membri del Consiglio, coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le quattro fasi succitate sono costituite da:

5.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività svolte dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6 cui si rinvia.

Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dall'Ordine.

Si è altresì tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività ordinistica, come peraltro suggerite dalla stessa ANAC nel PNA 2016.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ordine

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.4 Stesura del PTPCT 2020-2022

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 10/01/2020.

Eventuali modifiche ed integrazioni successive (compreso l'aggiornamento annuale) saranno sottoposte allo stesso iter sopra descritto.


6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale ottica, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto della peculiarità dell'Ordine e applicato il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle dimensioni dell'ente, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente fa capo sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che l'Ordine è un ente auto-finanziato per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa istitutiva e regolante gli Ordini e i Consigli Nazionali.

L'Ordine, nelle attività di gestione del rischio ha preso in considerazione quanto disposto dall'ANAC nel PNA 2019, con particolare riferimento all'Allegato 1, che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019, nonché osservando il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012, come novellati dal d.lgs. 97/2016.

Si analizzano di seguito le varie fasi.


1. Analisi del contesto

1.1. Analisi del contesto esterno

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea, l'ANAC sta lavorando a un ambizioso progetto che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. Nello specifico, con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio.¹

Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

In particolare, ANAC ha rilevato 16 episodi di corruzione in Puglia. Più in generale, sul piano nazionale, il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (v. grafico sottostante). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).



¹ "La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" (ANAC, Rapporto presentato presso la sede della Stampa Estera il 17 ottobre 2019).


Nel complesso, riporta l'ANAC, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica (v. grafico sottostante).

Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.


A fronte di questa "ritirata" del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione.

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.



Come si evince dalla summenzionata analisi condotta dall'ANAC, il territorio di appartenenza dell'Ordine è a rischio. Tuttavia, giova sottolineare come l'Ordine non rientri tra le

Amministrazioni coinvolte nei casi esaminati (v. grafico sottostante). A ciò si aggiungano le caratteristiche dell'Ordine, il quale non gestisce grossi flussi di denaro, né tantomeno fondi pubblici.



In ogni caso, l'Ordine è perfettamente consapevole che la corruzione non è solo la violazione di disposizioni del codice penale ma è una dimensione più generale che coinvolge la "mala gestio", la cattiva amministrazione e il cattivo governo.

Pertanto, intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

A tal proposito, si richiama quanto ha affermato il presidente nazionale della Corte dei Conti, Angelo Buscema, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei Conti della Puglia: «La corruzione si annida nella mancanza di trasparenza. La trasparenza e la semplificazione delle procedure sono l'antidoto contro la corruzione».

In tale ottica l'Ordine intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la pedissequa regolamentazione delle proprie attività.

1.2. Analisi del contesto interno

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro è l'Ente di diritto pubblico preposto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla tenuta dell'Albo degli Iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Le principali attribuzioni del Consiglio Provinciale riguardano la vigilanza per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, il contrasto all'abusivismo, l'adozione dei provvedimenti

disciplinari, la cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Queste attribuzioni, per motivo imperativo di interesse generale, sono riservate dalla legge agli Iscritti all'albo professionale, allo scopo di salvaguardare lavoratori e datori di lavoro dai rischi che correrebbero affidandosi, per compiti costituzionalmente considerati di particolare complessità, a soggetti la cui preparazione non fosse certificata dallo Stato.

L'Ordine è amministrato dal Consiglio Direttivo formato da 7 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Consigliere Tesoriere e 1 Consigliere Segretario, la cui attività è disciplinata dalla normativa di riferimento.

Per l'espletamento delle proprie attività l'Ordine si avvale di n. 2 impiegati che operano sotto la direzione e gestione del Consigliere Segretario. Per ulteriori attività che richiedono competenze specialistiche, l'Ordine si avvale di consulenti esterni il cui apporto al funzionamento viene deciso a seconda dei bisogni preventivati, del budget di spesa e della circostanza che tale attività specifica non possa essere svolta internamente per mancanza di competenze.

L'Ordine, al 31/12/2019, annovera n. 280 iscritti.

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ordine:

**Componenti del
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
in carica dal 2018 – 2021**

Presidente

Dott. Massimiliano FABOZZI

Segretario

Dott.ssa Grazia LONGO

Consigliere

Dott.ssa Rita CARDELLINO

Consigliere

Rag. Giuseppe SINIGAGLIESE

Tesoriere

Rag. Luciano OGNISSANTI

Consigliere

Dott. Francesco COLANGELO

Consigliere

Rag. Pio PAOLICELLI

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

L'identificazione delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Fermo restando che, considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, anche in considerazione dei regolamenti attuati, nella fase di stesura del PTPCT 2020-2022 sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019.

Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, sono state individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, quelle specifiche che riguardano l'operatività dell'Ordine.

A tal proposito, si rammenta che l'ANAC ha individuato come aree di rischio tipiche degli Ordini le seguenti:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

2. Valutazione del rischio

2.1. Identificazione del rischio

Per l'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Ordine, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Si sottolinea, a tal proposito, che le ridotte dimensioni dell'Ordine, nonché le caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, non consentono un'analisi dettagliata. Altresì, dalle analisi condotte negli anni precedenti è sempre emerso, anche in virtù di quanto sopra, un livello basso di rischio e non si sono mai verificati eventi che potessero far ritenere innalzato tale livello.

Tuttavia, il RPCT ha provveduto comunque ad analizzare inizialmente i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine (come sopra individuati), attraverso le interviste al personale,

l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea come l'ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell'allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dall'Ordine in tutti i precedenti Piani.

In particolare, l'ANAC nell'ultimo provvedimento ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia, complesso di tipo qualitativo, concedendo ai destinatari della norma la possibilità di applicare tale nuovo approccio in via graduale entro e non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Tale cambio di approccio, pertanto, per le ragioni più volte suesposte, ha reso complesse le operazioni al RPCT dell'Ordine.

Nello schema che segue si riassumono le azioni poste in essere per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati da ANAC di seguito riportati:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà

simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

In virtù del ridotto numero di personale in forza all'Ordine, la rilevazione dei dati e delle informazioni è stata effettuata in assenza di dati oggettiva per la stima, stante la totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ordine, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

Nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere ad una rivalutazione qualora dovessero sorgere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1, privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione del singolo processo, risultato della precedente valutazione dei singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite da ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo.
- ogni misurazione deve essere stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1, che è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

2.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del complessivo basso livello di rischio rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti, anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività dell'Ordine.

3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste sia misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi, sia misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

3.1. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione dell'esigenze dell'Ente.

Le misure di prevenzione specifiche sono riportate nell'allegato n. 1.

Si riportano di seguito, invece, le misure considerabili di carattere generale o trasversale:

- trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine mediante l'adeguamento al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 con conseguente aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconferibilità;

- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

Il Consiglio dell'Ordine si avvale del c.d. *whistleblowing* per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa riferimento al dipendente dell'Ordine che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire.

In particolare, l'Ordine intende rispettare a pieno le disposizioni introdotte dalla Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", più comunemente nota come Legge in materia di *Whistleblowing*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In caso di segnalazioni, pertanto, verranno applicati i seguenti principi:

- il soggetto che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;
- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione mediante l'apposito modulo di segnalazione presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - corruzione".

Il Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti, annotando la data di ricezione e il numero di protocollo e conservando in un armadio chiuso a chiave la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria ove presente.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente ad ANAC utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità.

In ogni caso, si fa presente che tale misura è, nei fatti, di difficile applicazione. Nonostante sia considerato uno dei principali strumenti di prevenzione, essa appare di difficile applicazione all'interno dell'Ordine stante la presenza di un numero esiguo di dipendenti.

Regolamenti interni

Ulteriore e fondamentale misura di prevenzione è l'adozione di Regolamenti interni che disciplinino meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri e dei dipendenti. A tal proposito, l'Ordine applica al suo interno i seguenti regolamenti: Regolamento interno, Regolamento di amministrazione e contabilità, Regolamento sulla Formazione, Codice deontologico.

L'Ordine ha approvato e adottato, altresì, il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato" così come indicato nella seguente sezione Trasparenza.

Per il 2020 l'Ordine valuterà l'opportunità di adottare ulteriori Regolamenti che garantiscano una ancor maggiore riduzioni dei rischi di corruzione o malfunzionamento.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui si intende attribuire l'incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Il RPCT opererà in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla Delibera 833 del 3 agosto 2016.

In particolare, il RPCT:

- in caso di conferimento della nomina di RUP, acquisisce e conserva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere), la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT all'atto di insediamento. Il RPCT a tal riguardo fornisce idonea modulistica; ferma restando la vigilanza del RPCT, è onere dei Consiglieri comunicare eventuali variazioni al RPCT;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, l'Ordine - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse che preveda anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore deve procedere alla compilazione e rilascio prima del conferimento dell'incarico; il RPCT procede - sulla base del proprio piano di monitoraggio - a controlli a campione del rilascio di tali dichiarazioni.

Divieti post-employment (Pantouflage)

L' art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Tuttavia, il divieto opera per il dipendente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali e all'interno dell'Ordine nessun dipendente gode di tali poteri. Pertanto, tale misura trova difficile applicazione all'interno dell'Ente.

È bene però precisare che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni - ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Infine, si precisa che l'Ordine provvederà ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Formazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ordine e considerate le competenze e i compiti attribuiti personale, l'obiettivo della formazione è essenzialmente quello di formare ed aggiornare il personale dipendente dell'Ordine in materia di anticorruzione e trasparenza, anche mediante il confronto con esperti del settore, al fine di rendere edotti i dipendenti su normative e meccanismi previsti della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013, rafforzare l'educazione etica e civica degli stessi, sensibilizzando al rispetto delle regole.

Considerato che è stata già erogata adeguata formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, anche relativamente alle novità normative intervenute negli anni precedenti, per il 2020 l'Ordine provvederà a programmare, ove necessario, ulteriori incontri formativi anche in ragione di ulteriori eventuali novità normative e/o variazioni dell'assetto organizzativo interno.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale particolarmente efficace misura preventiva la rotazione.

Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

L'Ordine ritiene di non poter applicare tale misura. Nonostante sia considerato uno dei principali strumenti di prevenzione, la rotazione non appare applicabile all'interno dell'Ordine stante il numero esiguo di dipendenti in forza. Eventuali azioni in tal senso potrebbero generare inefficienze e ritardi nell'attività istituzionale.

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), si disporrà, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

È onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui si dovessero verificare i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett.l-quater del d.lgs. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito i dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

In merito, l'Ordine adotterà le seguenti misure preventive:

- inserimento nella futura documentazione di impiego dell'obbligo per il dipendente di comunicare l'avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall'avvio stesso;
- inserimento nella futura documentazione contrattuale con società di lavoro interinale pari obbligo, ovviamente riferito alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali.

Resta fermo quanto sopra riportato in merito all'applicazione di tale misura stante l'organico dell'Ordine.

Codice di comportamento

Ferma restando l'applicazione del Codice di comportamento generale disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, l'Ordine, in ossequio alle indicazioni fornite dall'ANAC, ha approvato il proprio Codice di Comportamento, all'interno del quale viene attribuita particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Si rammenta a tal proposito che, eventuali violazioni, hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare; l'inosservanza, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

3.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione gli elementi che seguono:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta attività fondamentale del processo di gestione del rischio e strumentale al perseguimento degli obiettivi anticorruzione e presidio irrinunciabile al corretto svolgimento della programmazione. Così come già previsto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2020, il RPCT riferirà al Consiglio, durante le sedute del Consiglio stesso, sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo, ed in particolare:

- sulla verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- sull'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- sull'analisi e la successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- sulla verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In ogni caso, con cadenza annuale, l'Ordine provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio

8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

L'Ordine, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno.

A tal proposito, il PTPCT:

- viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché ai fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione;
- viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione);

In caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPC verrà consegnata, all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di

lavoro e la contestuale sottoscrizione, da parte del nuovo dipendente, della dichiarazione di presa conoscenza della documentazione.

**SEZIONE PER LA
TRASPARENZA 2020 - 2022**

1. INTRODUZIONE

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, l'Ordine ribadisce anche per il triennio 2020 - 2022 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili. A tal proposito, si evidenzia che l'apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali, preannunciato l'ANAC nella delibera n. 1310 rubricata «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», non è stato ancora emanato. Pertanto, gli obblighi saranno assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura "Amministrazione trasparente" (di cui all'allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 1310/2016) compatibilmente all'attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio dell'Ordine.

La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato 2: "DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI".

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Anche per il triennio 2020 - 2022, l'Ordine si pone come obiettivi:

- garantire massima trasparenza della propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile è stato affidato al Consigliere Paolicelli Pio con deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 01/02/2018.

Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri oggetti coinvolti.

3.2 Personale

Il personale in forza all'Ordine è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente piano. Nello specifico, il dipendente dell'Ordine ALESSIA MARASCO, coadiuva il Consigliere Segretario e RPCT nel garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di

consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali. In ogni caso, gran parte dell'attività è svolta direttamente dal Consigliere Segretario.

I soggetti coinvolti interagiscono altresì con i Consulenti informatici esterni.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato da consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del Consigliere Segretario e del RPCT. I dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente, riprogettata nel 2018, è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 e dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in attesa di specifico atto di indirizzo.

In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nella tabella di cui all'Allegato 2 (DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE, TEMPISTICHE E REFERENTI) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito, relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato 2.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico e accesso civico generalizzato secondo le indicazioni di seguito riportate. Per ulteriori indicazioni si rinvia all'apposito "*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*" adottato dall'Ordine.

6.1 Accesso agli atti

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90) "*al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e*

attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi''.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
- conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E' molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d'attesa si trovi l'interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l'erogazione della prestazione richiesta.

Sono previste due modalità di accesso:

Accesso informale: Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente, ove l'atto sia chiaramente ascrivibile ad un ufficio, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento cui si chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal Responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Accesso formale: L'istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite A/R alla sede dell'Ordine oppure inviandola alla e-mail istituzionale o PEC. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Il Consiglio, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta). I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dall'Ordine, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della trasparenza. Le modalità di richiesta sono specificate nella Sezione Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale dell'Ordine.

A seguito delle richieste pervenute, il Responsabile provvede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario dell'Ordine.

I riferimenti del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

6.3 Accesso civico generalizzato

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce altresì a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

A tal proposito, è stato introdotto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine anche l'Accesso Civico "generalizzato", ai sensi degli artt. 5, co.2, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste.

6.4 Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, l'Ordine ha istituito il "Registro degli Accessi", consistente nell'elenco delle richieste secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Ad oggi, non risultano pervenute istanze di accesso.